



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”**

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UFOZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

sito web: [www.icsangiovanniboscodocarolis.edu.it](http://www.icsangiovanniboscodocarolis.edu.it)



**Cofinanziato  
dall’Unione europea**



*Ministero dell’Istruzione e del Merito*



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE  
 LA SCUOLA  
PER L’ITALIA DI DOMANI

**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**San Marco in Lamis, 04/12/2025**

**Circ. n. 70**

**Al personale docente**  
**Alle famiglie**  
**AI DSGA**  
**Al sito web**

**Oggetto: D.L. n. 123 /2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO D’ISTRUZIONE**

Si comunica che il D.L.123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano, convertito nella Legge n. 159/2023 ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammontizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

**In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

**In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.**

### **Mancato adempimento**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

### **Elusione dell'obbligo**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

**SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.**

### **Compiti dei coordinatori di classe e di interclasse**

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze **"non giustificate"** per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, provvederanno a darne immediata comunicazione alla dirigente scolastica che attiverà gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe, di interclasse e il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel **modello di segnalazione** allegato alla presente circolare.

Si sottolinea l'importanza della collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si allega : Modello di segnalazione

**La Dirigente scolastica**  
*Prof.ssa Antonia Sallustio*